Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 155 del 20 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **483**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **484**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da caffè, bars ed esercizi similari e da alberghi, ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **485**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Asti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 483.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per i dirigenti di aziende industriali:

l'accordo collettivo nazionale 15 maggio 1945 per l'aggiornamento del limite di retribuzione utile ai fini dell'indennità di licenziamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e l'Associazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1946 per la modifica degli articoli 2, 5 e 6 del contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1937;

l'accordo collettivo nazionale 29 agosto 1946 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 19 novembre 1946 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 24 maggio 1947 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 6 settembre 1947 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 16 gennaio 1948 per la revisione del trattamento economico;

il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948;

l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1950 per la revisione del trattamento economico:

l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1951 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 31 maggio 1952 per l'elevazione del massimale di previdenza;

l'accordo collettivo nazionale 30 settembre 1954 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 14 dicembre 1956 per l'istituzione della assistenza sanitaria;

l'accordo collettivo nazionale 4 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico, tutti stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

l'accordo collettivo nazionale 30 giugno 1959 per la revisione del trattamento economico;

l'accordo collettivo nazionale 15 dicembre 1959 per la revisione del trattamento economico, entrambi stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale « Intersind » e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 204, in data 29 settembre 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti di aziende industriali, il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 e gli accordi collettivi nazionali 15 maggio 1945, 26 maggio 1946, 29 agosto 1946, 19 novembre 1946, 24 maggio 1947, 6 settembre 1947, 16 gennaio 1948, 26 maggio 1950, 28 febbraio 1951, 31 maggio 1952, 30 settembre 1954, 14 dicembre 1956, 4 dicembre 1957, 30 giugno 1959, 15 dicembre 1959. Sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 50. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 15 MAGGIO 1945 PER L'AGGIORNAMENTO DEL LIMITE DI RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 15 maggio 1945. in Roma

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente ing. *Fabio Friggeri,*

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata da suo Presidente prof. *Giuseppe Togni,* assistito dal Segretario generale dr. *Danilo Verzili;*

visto l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 ottobre 1937 pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale,* n. 120, parte II del 28 maggio 1938 e successivi accordi con i quali sono state apportate modifiche al detto art. 2 del citato Contratto Nazionale;

considerata la necessità di procedere ad un aggiornamento dei limiti utili di retribuzione previsti ai fini della indennità di licenziamento in relazione ai vari miglioramenti a carattere generale e particolare concessi in quest'ultimo periodo di tempo ai dirigenti in rapporto al rapido aumento del costo della vita;

si conviene:

Art. 1.

La media annua della retribuzione utile agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità è fissata in L. 250 mila. Però sulla eccedenza e fino al limite di retribuzione media annua di L. 300 mila sarà corrisposta una indennità pari a tante mezze mensilità quanti sono gli anni di servizio.

Art. 2.

Il presente contratto ha la decorrenza dal 1° maggio 1945 ed avrà la durata del Contratto Nazionale cui si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 MAGGIO 1946 PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 5 e 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 OTTOBRE 1937 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 26 maggio 1946 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dr. *Angelo Costa*, assistito dai Vice presidenti sig. *Eugenio Rosasco* ed ing. *Marco Segrè*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dall'ing. *Bruno Bianchi*, Vice presidente e dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*,

nell'attesa di poter procedere ad una nuova e integrale regolamentazione collettiva del rapporto di lavoro dei dirigenti di aziende industriali

riconosciuta concordemente la opportunità di rivedere intanto gli articoli 2, 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 ottobre 1937 e successive modificazioni, ormai superati nella loro portata per adeguarli alle nuove esigenze determinate dalla progressiva evoluzione del trattamento economico della categoria;

si conviene

Art. 1.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - MISURA DELLE INDENNITÀ

In caso di licenziamento da parte della Azienda, spetterà al dirigente una indennità stabilita come segue:

— un mese dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianità senza limiti di cifra per ognuno dei primi dieci anni compiuti.

— un mese e mezzo per gli anni dall'undicesimo in poi.

Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso od indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese o di emolumento di carattere eccezionale. Le partecipazioni agli utili e le gratifiche sono computate però fino ad un massimo pari all'importo della retribuzione annuale come sopra definita.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente.

Anzianità agli effetti del calcolo dell'indennità

Anni di servizio prestati dal dirigente nell'azienda, ivi compresi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato, salvo che all'atto della assegnazione alla categoria di dirigente sia intervenuta la liquidazione dei suoi diritti o la risoluzione del rapporto.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno computate come anno compiuto.

Per i dirigenti che abbiano già superato i dieci anni di anzianità la maggiore indennità di mezzo mese sarà applicata per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1946

Le indennità di anzianità non ancora liquidate saranno corrisposte in base al presente accordo anche dove sia scaduto il periodo di preavviso, per rapporti che vengono a cessare dal 1° gennaio 1946 in poi.

Art. 2.

TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI

Il 1° comma dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 ottobre 1937 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni sarà corrisposta al dirigente dimissionario l'intero importo della indennità dovuta in caso di licenziamento come corrispettivo della facoltà della Azienda di avvalersi della norma di cui all'art. 2125 del codice civile per un periodo non superiore ad anni due dalla cessazione del rapporto ».

Art. 3.

PREVIDENZA

Il primo comma dell'art. 6 del sopra richiamato contratto 28 ottobre 1937 è abrogato e sostituito dal seguente:

« A favore dei dirigenti cui si applica il presente accordo è istituito un trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico della Azienda nella misura dell'11% fermo restando il contributo percentuale a carico del dirigente nella misura attualmente praticata sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al precedente art. 1° fino ad un massimo di L. 550.000 riferito ad anno ».

I conteggi per l'anno 1946 saranno effettuati con riferimento alla intera retribuzione annua nei limiti sopra indicati.

In conseguenza si intendono modificate anche le corrispondenti norme del contratto collettivo nazionale per il regolamento di previdenza dei dirigenti di aziende industriali del 31 luglio 1938.

L'accantonamento di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuato con le modalità stabilite dal regolamento 31 luglio 1938 sopra citato.

Art. 4.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

a) Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute « ad personam ».

b) Considerata la particolarità del rapporto e le caratteristiche della retribuzione del dirigente, le attuali indennità di presenza, carovita e contingenza vengono conglobate, a tutti gli effetti, nello stipendio.

c) Restano ferme le disposizioni del contratto collettivo 28 ottobre 1937 che non siano state modificate dagli articoli precedenti.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione ed avrà vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali, salvo che non venga nel frattempo modificato con altro accordo tra le parti contraenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 29 AGOSTO 1946 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 29 agosto 1946, in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dr. *Angelo Costa*, assistito dal Segretario generale dr. *Mario Morelli* e dall'avv. *Attilio Parisi;*

con l'intervento di:

dr. *Riccardo Argenziani*, avv. *Giorgio Barbieri*, avv. *Domenico Borasio*, dr. *Senatore Borletti*, dr. *Michelangelo Pasquato*, ing. *Franco Peroni*, duca *Serra di Cassano*, dr. *Paolo Todde*, ing. *Emilio Zacchi* — per la parte industriale;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili;*

con l'intervento di:

dr. *Balduccio Bardocci*, ing. *Bruno Bianchi*, dr. *Domenico Bollini*, ing. *Ruggero De Rossi*, ing. *Simone Pierro*, dr. *Emanuele Ricci*, per i dirigenti,

Dato atto che, in sede di adeguamento delle retribuzioni alle condizioni economiche e monetarie del dopoguerra si sono verificati nel trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali incrementi proporzionalmente inferiori in sensibile misura a quelli ottenuti dalle altre categorie di prestatori d'opera e non adeguati alla figura del dirigente ed alle sue funzioni e responsabilità.

Ritenuto che tuttavia — nonostante le perduranti difficoltà ed anormalità della situazione generale — appare equo attenuare lo sfasamento determinatosi a pregiudizio dei dirigenti;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Sulle retribuzioni mensili fisse in atto per i dirigenti all'entrata in vigore del presente accordo — con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze e provvigioni *ad valorem* — è concessa una integrazione nella misura fissa di L. 6.000 (seimila) sulle prime L. 20.000 lorde ed una ulteriore integrazione del 20% sulle successive L. 20.000 (ventimila) lorde.

Art. 2.

Indipendentemente dai miglioramenti generali di cui sopra le Associazioni stipulanti invitano le Aziende ad accordare un ulteriore adeguamento nei casi meritevoli di particolare considerazione, definendoli nello spirito che informa il presente accordo.

Art. 3.

Le maggiorazioni di cui all'art. 1 assorbono fino alla concorrenza del loro importo gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici corrisposti non individualmente dall'Azienda con decorrenza dal 1° giugno 1946 o da data posteriore, esclusi in ogni caso quelli di merito e che abbiano avuto lo scopo di eliminare sperequazioni provinciali o regionali.

Art. 4.

In relazione all'accordo interconfederale 26 maggio 1946 si conferma che, con l'applicazione della norma di cui alla lettera *B* dell'art. 4 dell'accordo stesso, gli stipendi dei dirigenti così conglobati si intendono comprensivi degli importi antecedentemente corrisposti a titolo di indennità di presenza, di carovita e di ogni altra indennità di contingenza o simili, le quali tutte si intendono pertanto abolite.

Art. 5.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle competenti Associazioni locali con la maggiore comprensione delle singole posizioni individuali e sempre nello spirito del presente accordo e della sua premessa.

Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° agosto 1946

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 19 NOVEMBRE 1946 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 19 novembre 1946 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dr. *Angelo Costa,* assistito dal Vice presidente conte *Danilo de Micheli,*
con l'intervento dei signori:

ing. *Carlo Buzzoni,* avv. *Domenico Borasio,* ing. *Nicola Rivelli,* ing. *Emilio Zacchi,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni,* assistito dal Vice presidente ing. *Bruno Bianchi* e dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,*
con l'intervento dei signori:

comandante *Franco Arata;* dr. *Domenico Bollini;* dr. *Giovanni Croce;* avv. *Mario De Bernardi;* dr. *Luigi Grasso;* ing. *Vittorio Memmi,*

si è ritenuto che,

in relazione alla situazione generale determinatasi dopo la stipulazione dei recenti accordi di sistemazione retributiva, solo parzialmente considerata nel precedente accordo 29 agosto c. a. il trattamento economico dei dirigenti di azienda, sia da integrare in conformità di quanto segue:

Art. 1.

Sulle retribuzioni mensili fisse in atto per i dirigenti all'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze, provvigioni *ad valorem* — è concessa una integrazione nella misura del 22 % sulla retribuzione mensile, fino ad un limite massimo di quest'ultima di L. 50.000 mensili.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe — fino a concorrenza del suo importo — gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici concessi dalla azienda dopo l'applicazione del precedente accordo del 29 agosto 1946, esclusi soltanto quelli concessi espressamente a titolo di merito.

Laddove, con l'avvenuta applicazione dell'art. 2 dell'accordo 29 agosto 1946, si fossero riscontrate situazioni di sperequazione di talune aziende rispetto alla generalità delle altre, sarà devoluto, ove occorra, alla competenza delle associazioni locali, l'eliminazione delle dette sperequazioni verificatesi nelle aziende che hanno applicato il predetto art. 2.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione si conviene che la loro retribuzione iniziale, (comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stipendio in base agli accordi 26 maggio 1946 art. 4 lett. *b*) e 29 agosto 1946 art. 4) non può essere inferiore a L. 28.000 mensili per i comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti e L. 30.000 per quelli con popolazione superiore. Salvi i maggiori minimi contemplati in accordi locali.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo assorbiranno, fino a concorrenza del relativo importo, gli incrementi delle retribuzioni variabili (provvigioni, interessenze, premi, ecc.) che si verificassero dopo l'entrata in vigore di esso.

Art. 5.

L'applicazione del presente accordo alle provincie di Napoli e Salerno è subordinata all'esaurimento dello esame della situazione locale tra le rispettive associazioni, contemplata dall'art. 2 dell'accordo stipulato in Napoli l'11 ottobre c. a.

Art. 6.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle competenti associazioni locali con la maggiore comprensione e sempre nello spirito del presente accordo e della sua premessa.

Art. 7.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° novembre 1946.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 24 MAGGIO 1947 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 24 maggio 1947 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dr. *Angelo Costa,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on.le *Giuseppe Togni,*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sulla retribuzione mensile fissa in atto per i dirigenti alla entrata in vigore del presente accordo fino ad un limite massimo di L. 100.000 mensili con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze, provvigioni *ad valorem* è concessa una integrazione nella misura del 30 %.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe — fino a concorrenza del suo importo — gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici concessi dall'azienda dopo l'applicazione del precedente accordo del 19 novembre 1946, esclusi quelli derivanti da accordi collettivi aventi espressa finalità perequativa.

Non si applica altresì ai dirigenti assunti successivamente al 1° gennaio 1947, salvo il rispetto del minimo previsto all'articolo successivo.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione si conviene che la loro retribuzione iniziale (comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stipendio in base agli accordi 26 maggio 1946, art. 4 lett. *B* e 29 agosto 1946, art. 4) non può essere inferiore a L. 36.500 mensili per i comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti e a L. 39.000 per quelli con popolazione superiore salvo i maggiori minimi contemplati in accordi locali.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo assorbiranno fino a concorrenza del relativo importo, gli incrementi delle retribuzioni variabili (provvigioni, interessenze, premi, ecc.) che si verificassero dopo l'entrata in vigore di esso.

Art. 5.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle competenti associazioni locali con la maggiore comprensione.

Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° marzo 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 6 SETTEMBRE 1947 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 6 settembre 1947 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dr. *Angelo Costa* e dal Vice presidente dr. *Danilo de Micheli,* assistiti dal dr. *Arturo Ferrari* e dall'ing. *Gaetano Modè,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice presidente dr. ing. *Simone Pierro,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,* con l'intervento dei signori: dr. *Balduccio Bardocci,* dr. ing. *Rosario Carmina,* dr. ing. *Ruggero De Rossi,* dr. ing. *Mario Guastalla,* dr. ing. *Filippo Mollica,* dr. *Emanuele Ricci,* avv. *Mario De Bernardi,*

in relazione alle richieste presentate dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali con la sua lettera del 30 luglio 1947;

tenuto conto delle variazioni intervenute nel costo della vita sino al 1° settembre 1947,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sulla retribuzione mensile fissa in atto per i dirigenti alla entrata in vigore del presente accordo, con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze, provvigioni *ad valorem,* è concessa, con decorrenza dal 1° giugno 1947, una integrazione nella misura del 28 %. Per i dirigenti assunti dopo il 1° gennaio 1944, tale aumento è concesso fino ad un imite massimo di L. 150.000 di retribuzione mensile.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe — fino a concorrenza del suo importo — gli aumenti previsti da accori collettivi ed i miglioramenti economici concessi dal'azienda dopo l'applicazione del precedente accordo maggio 1947.

Nei casi in cui le aziende abbiamo concesso miglioramenti superiori a quelli previsti dall'accordo 24 maggio 1947 all'atto dell'applicazione di quest'ultimo, la situazione sarà riesaminata.

Non si applica altresì ai dirigenti assunti successivamente al 1° giugno 1947 salvo il rispetto del minimo di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione si conviene che la loro retribuzione iniziale (comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stipendio in base agli accordi del 26 maggio 1946, art. 4 lett. *B* e del 29 agosto 1946, art. 4) non può essere inferiore a lire 45.000 mensili nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ed a L. 50.000 in quelli con popolazione superiore.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo assorbiranno, fino a concorrenza del relativo importo, gli incrementi della retribuzione variabile (provvigioni, interessenze, premi, ecc.) che si verificassero dopo l'entrata in vigore di esso.

Art. 5.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle Associazioni locali con la maggiore comprensione e sempre nello spirito del presente accordo.

Art. 6.

Il limite massimo di retribuzione annua al quale è commisurato il contributo per il trattamento di previdenza di cui all'art. 6 del contratto 28 ottobre 1937 modificato all'art. 3 dell'accordo 26 maggio 1946 è elevato a L. 1.200.000 con decorrenza dal 1° giugno 1947

Art. 7.

Le parti contraenti si impegnano di incontrarsi per riesaminare la situazione allorquando — anche indipendentemente da eventuali modificazioni della situazione dei livelli retributivi — risultassero variazioni apprezzabili del costo della vita rispetto al 1° settembre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 16 GENNAIO 1948 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 16 gennaio 1948 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice presidente dr. *Danilo de Micheli*, con l'intervento dei signori: dr. *Guido Baricalla*, avv. *Domenico Borasio*, dr. *Alighiero de Micheli*, ing. *Sandro Fiorio*, dr. *Michelangelo Pasquato*, ing. *Carlo Pesenti* e con l'assistenza del Vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* e dei signori: avv. *Attilio Parisi* e dr. *Mario Milano*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dai Vice presidenti ing. *Bruno Bianchi*, dr. *Virginio Bontadini*, col. *Rinaldo Mereta*, ing. *Simone Pierro*, con l'intervento dei signori: ing. *Ruggero De Rossi*, ing. *Mario Guastalla*, ing. *Vittorio Memmi*, avv. *Renato Zaccone* e con l'assistenza del Segretario generale avv. *Danilo Verzili*;

Premesso che in taluni casi gli emolumenti complessivi dei dirigenti non hanno ancora ottenuto una rivalutazione adeguata e riconosciuta la conseguente opportunità di procedere a tale rivalutazione;

Considerato che il complesso degli emolumenti dei dirigenti è normalmente costituito da una parte contrattuale e da una seconda parte integrativa avente carattere volontario;

Considerato altresì che, per non modificare il carattere di tale seconda parte la Confederazione dell'Industria ha chiesto e la Federazione Nazionale Dirigenti aziende Industriali ha aderito a non vincolare contrattualmente l'anzidetta seconda parte;

Si conviene quanto appresso per gli emolumenti contrattuali della retribuzione, mentre si prende atto dell'assicurazione della Confederazione Generale dell'Industria Italiana la quale, riconoscendo che anche gli elementi della retribuzione a carattere volontario debbono essere rivalutati, rivolgerà invito alle proprie associate, onde abbiano ad adottare analoghi criteri di adeguamento anche per la rivalutazione della suaccennata seconda parte della retribuzione.

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1948 ogni azienda provvederà a perequare il trattamento economico dei propri dirigenti, applicando alla retribuzione convenzionale mensile 1942, come appresso definita e specificata, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Retribuzione convenzionale mensile 1942		Coefficiente moltiplicatore
fino a	4.000	26
»	5.000	24,4
»	6.000	23,8
»	7.000	23,2
»	8.000	22,8
»	9.000	22,3
»	10.000	22
»	11.000	21,44
»	12.000	21
»	13.000	20,6
»	14.000	20
»	15.000	19,6
»	16.000	19,1
»	17.000	18,6
»	18.000	18,2
»	19.000	17,7
»	20.000	17,4

Art. 2.

Per retribuzione mensile convenzionale alla quale debbono essere applicati i coefficienti moltiplicatori, previsti dal precedente articolo 1, deve intendersi quella ottenuta dividendo per 12 il complesso retributivo annuo relativo al 1942 e costituito dello stipendio, dell'eventuale minimo garantito di provvigione, di premi di produzione e di partecipazione agli utili, nonchè delle gratifiche contrattuali ivi compresa la 13ª mensilità.

Sono in ogni caso da escludere i compensi eccezionali o corrisposti in relazione a situazioni di congiuntura.

L'adeguamento della retribuzione si intende realizzato, a norma del presente accordo, anche se i singoli elementi di essa risultino adeguati per coefficienti diversi, purchè sia adeguato il complesso retributivo annuo.

Art. 3.

Nel caso di azienda sorta posteriormente al 31 dicembre 1942 l'aggiornamento retributivo si opererà per analogia tenendo presente l'organizzazione di aziende di pari natura ed importanza.

Nella ipotesi di nuova assunzione o di promozione a dirigente in epoca successiva al 31 dicembre 1942, come nel caso in cui la posizione del dirigente in seno alla azienda abbia subìto rilevanti modificazioni (promozioni a grado più elevato, ampliamento di funzioni, cambiamento delle stesse), l'aggiornamento sarà effettuato tenendo presenti rapporti già in atto o proporzionalmente ricostruibili esistenti al 31 dicembre 1942 nella stessa azienda od in azienda di pari natura ed importanza.

Nelle ipotesi sopra considerate la retribuzione dei dirigenti non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nel seguente art. 4.

Art. 4.

Per i dirigenti assunti o promossi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione mensile complessiva non potrà essere inferiore a L. 60.000 nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e a L. 65.000 in quelli con popolazione superiore.

Art. 5.

Le eventuali controversie e difficoltà di applicazione che abbiano per oggetto la identificazione degli elementi della retribuzione e il trattamento da praticarsi nei casi di cui all'art. 3, saranno esaminate e risolte, nello spirito della odierna regolamentazione, fra le competenti associazioni provinciali e, in caso di disaccordo, tra le associazioni stipulanti.

Con lo stesso spirito si procederà in tutti i casi controversi che potessero presentarsi in dipendenza di importanti modificazioni della situazione organizzativa aziendale e di particolari situazioni verificatesi nel campo aziendale successivamente al 31 dicembre 1942, e che facciano apparire necessaria l'adozione di opportuni temperamenti ai criteri di adeguamento previsti dal presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 31 DICEMBRE 1948 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 31 dicembre 1948 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. *Angelo Costa* e dal Vice presidente conte dott. *Danilo de Micheli*, assistiti dal Vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* e dagli avvocati *Attilio Parisi* e *Mario De Mauro*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dal dott. *Piero Lupetti*,

ad esito delle trattative svoltesi anche con la partecipazione dei signori:

avv. *Domenico Borasio*, prof. dott. *Mario Marconi*, prof. dott. *Ernesto Manuelli*, ing. *Carlo Pesenti*, ing. *Bruno Randoni*, per le categorie industriali;

dott. *Balduccio Bardocci*, ing. *Bruno Bianchi*, ing. *Ruggero De Rossi*, avv. *Mario De Bernardi*, dott. ing. *Rosario Carmina*, dott. ing. *Mario Guastalla*, ing. *Vittorio Memmi*, col. *Rinaldo Mereta* per la categoria dei dirigenti;

riconosciuta concordemente la opportunità, già affermata nei precedenti contratti collettivi, che al dirigente debba essere corrisposto, in considerazione della rilevanza delle sue funzioni e responsabilità, un trattamento particolare, si è stipulato il seguente contratto nazionale da valere per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 1.

APPLICABILITÀ

Il presente contratto si applica agli institori, ai direttori e condirettori tecnici ed amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitano ampi poteri direttivi, ai procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo detti poteri o la rappresentanza di tutta o di una notevole parte dell'azienda; sempre quando essi risultino associati alla Federazione dei Dirigenti di Aziende Industriali stipulante e concorra il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte di aziende associate ad organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

La eventuale fissazione del periodo di prova ai sens dell'art. 2096 del Codice civile potrà essere con venuta soltanto per i dirigenti di nuova assunzione per un periodo non superiore a mesi 6 salva la possi bilità di proroga fino ad altri sei mesi se all'uopo in tervenga accordo fra le parti.

Art. 3.

FERIE

Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

giorni 20 in caso di anzianità di servizio sino a 10 anni;

giorni 30 in caso di anzianità di servizio di oltr 10 anni.

Qualora eccezionali necessità dell'azienda non con sentissero al dirigente il godimento totale o parzial del periodo di ferie, gli verrà corrisposta per il period non goduto una indennità pari alla sua retribuzion di fatto.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo no pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di ri soluzione nel corso dell'annata il dirigente non in pro va ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mes di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può aver luogo duran te il periodo di preavviso.

Art. 4.

ASPETTATIVA

E' in facoltà dell'azienda di concedere un periodo aspettativa per comprovate e riconosciute necessit personali o familiari del dirigente, in relazione alla na tura delle esigenze che ne determinano la richiesta.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, n decorre la anzianità agli effetti delle indennità di c agli articoli 10 e 11.

Art. 5

TRASFERIMENTO

Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimbor delle spese a cui va incontro per sè e famiglia per e fetto del trasferimento (viaggi, trasporti, assicurazi ni, ecc.) nonchè la eventuale maggiore spesa effettiv mente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di que

lo occupato nella sede di origine per il periodo di un anno, oltre ad una indennità una tantum in misura non inferiore ad un mese di retribuzione.

Al dirigente che abbia maturato una anzianità di servizio di 5 anni e venga trasferito per esigenze della azienda, se entro 5 anni dalla data del trasferimento venga dall'azienda risoluto il rapporto per motivi non disciplinari ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto alle esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di impiego.

Il dirigente licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alle indennità di anzianità e di preavviso, salvo che sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il dirigente che non accetti il trasferimento ha diritto all'indennità di anzianità con esclusione della indennità di preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte del dirigente dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dalla azienda, è dovuta anche la indennità di preavviso.

In caso di trasferimento all'estero la materia sarà disciplinata mediante accordi diretti fra l'azienda e il dirigente.

Art. 6.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non dipendenti da cause di servizio l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi corrispondendogli la intera retribuzione per i primi sei mesi e metà retribuzione per gli altri sei mesi qualora esso abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni e la intera retribuzione per 12 mesi qualora esso abbia una anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia sempre oltre i termini suddetti non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Art. 7.

TRATTAMENTO DI INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un'invalidità permanente totale o parziale. In ogni caso il periodo di conservazione del posto e di corresponsione della retribuzione non potrà superare anni due dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione:

a) in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto, una somma pari a sei annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno;

b) in caso di risoluzione del rapporto per morte da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o per malattia professionale una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno.

Agli effetti dei precedenti comma si considera:

— infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

— professionale, la malattia che sia compresa fra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta;

— retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al 3° comma dell'art. 11.

Art. 8.

PREVIDENZA (1)

I versamenti, relativi al trattamento di previdenza di cui al contratto 28 ottobre 1937 e regolamento 31 luglio 1938 interceduti tra la soppressa Confederazione degli Industriali e la disciolta Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, restano stabiliti nell'11 % a carico dell'azienda e nel 4 % a carico del dirigente, sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al terzo comma del seguente art. 11, elevandosi il massimale annuo a L. 2 milioni.

Art. 9.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il dirigente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

Art. 10.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Salvo il disposto dell'art. 2119 del c. c. il contratto di impiego a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore ai due anni;

(1) Vedere l'accordo 31 maggio 1952 per la elevazione del massimale di previdenza.

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri sette mesi di preavviso. In conseguenza il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non potrà comunque essere superiore a dodici mesi.

Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuto dalla parte inadempiente all'altra parte per il periodo di mancato preavviso una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Art. 11.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dal precedente articolo:

a) una indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio sino a 10 anni di anzianità;

b) una indennità pari all'importo di una mensilità e mezza dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio eccedente dieci anni.

Per i dirigenti che abbiano superato i dieci anni di anzianità alla data di entrata in vigore del presente contratto la maggiore indennità di mezzo mese sarà dovuta per l'anzianità sempre superiore ai dieci anni, successiva al 31 dicembre 1935.

Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumento di carattere eccezionale. Le partecipazioni agli utili e le gratifiche sono computate però fino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione annuale come sopra definita.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nella misura convenzionalmente concordata.

Art. 12.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario lo intero importo della indennità dovuta ai sensi del precedente art. 11 in caso di licenziamento come corrispettivo della facoltà dell'azienda di avvalersi della norma di cui all'art. 2125 del c. c: per un periodo non superiore ad anni due dalla cessazione del rapporto.

Art. 13.

ANZIANITÀ

A tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche sempre che all'atto del passaggio dall'una all'altra qualifica non sia intervenuta la liquidazione ed il relativo versamento a favore dell'avente diritto, delle indennità dovute per la precedente qualifica ed anzianità.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si computa pro-rata, in relazione ai mesi di servizio prestato.

All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali a cui il dirigente abbia diritto.

Art. 14.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto l'indennità che sarebbe spettata al dirigente in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per assicurazioni infortuni e per ogni altra causa.

Art. 15.

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono — in quanto giuridicamente applicabili ed in quanto compatibili con la figura del dirigente — le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali aziendali e territoriali più favorevoli, s'intendono mantenute « ad personam ».

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto annulla e sostituisce quello stipulato il 28 ottobre 1937 e successive modifiche. Ha decorrenza dal 1° dicembre 1948 e avrà vigore fino al 31 dicembre 1950.

In caso di mancata disdetta da notificarsi due mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 MAGGIO 1950 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 26 maggio 1950, in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dott. *Danilo de Micheli,* assistito dal Vice segretario avv. *Rosario Toscani* e dell'avv. *Attilio Parisi;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice presidente dott. ing. *Bruno Bianchi,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,*

ad esito delle trattative svoltesi con la partecipazione dei signori

dott. ing. *Giuseppe Dal Monte,* dr. ing. *Manuele Dubini,* dr. ing. *Piero Ferrerio,* prof. *Ernesto Manuelli,* per le categorie industriali;

dr. ing. *Rosario Carmina,* dr. ing. *Ruggero De Rossi,* avv. *Mario De Bernardi,* dr. ing. *Mario Guastalla,* col. *Rinaldo Mereta,* dr. *Piero Pacini,* dr. ing. *Simone Pierro,* dr. ing. *Ugo Rubino,* per la categoria dei dirigenti;

constatata la inadeguatezza degli attuali minimi contrattuali, e tenuto conto delle situazioni di fatto

si conviene quanto segue:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva, di cui all'art. 4 dell'accordo 16 gennaio 1948, sono modificati come segue:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti: L. 82.000;

2) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: L. 92.000.

Art. 2.

Le eventuali controversie di applicazione dei nuovi minimi anzidetti saranno esaminate e risolte fra le associazioni territoriali competenti.

Saranno altresì prese in considerazione tra le associazioni stesse le eventuali difficoltà economiche per l'applicazione dei nuovi minimi che venissero prospettate da aziende, che occupano normalmente un numero di dipendenti inferiori a 100, per le facilitazioni del caso, da mantenersi entro la percentuale massima del 10 per cento.

Art. 3.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° maggio 1950.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 28 FEBBRAIO 1951 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 28 febbraio 1951, in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dr. *Angelo Costa* e dal Vice presidente ing. *Marco Segrè*, assistiti dal Vice segretario generale avv. *Rosario Toscani*, dall'avv. *Attilio Parisi* e dal dr. *Mario Milano*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dai Vice presidenti dr. ing. *Bruno Bianchi* e dr. *Virginio Bontadini*, assistiti dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dal dott. *Piero Lupetti*;

ad esito delle trattative svoltesi con la partecipazione dei signori:

avv. *Domenico Borasio*, dr. ing. *Piero Ferrerio*, prof. *Ermanno Gurgo Salice*, prof. dr. *Ernesto Manuelli*, dr. ing. *Emilio Zacchi*, per le categorie industriali;
avv. *Mario De Bernardi*, dr. ing. *Mario Guastalla*, dr. ing. *Carmelo Mezzadri*, dr. ing. *Ugo Rubino*, per la categoria dei dirigenti;

Riconosciuta la opportunità di procedere ad un adeguamento delle retribuzioni minime dei dirigenti;

Tenuto conto altresì delle considerazioni fatte presenti dalla Federazione Dirigenti secondo le quali talune aziende non avrebbero provveduto nei diretti confronti dei propri dirigenti ad una adeguata sistemazione dei rapporti retributivi;

Ritenuto che, pertanto, si rende necessario introdurre nel presente accordo collettivo anche una norma che regoli le situazioni di fatto, salvaguardando doverosamente quelle aziende che spontaneamente hanno concesso miglioramenti retributivi in vari modi e forme;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva da valere per i dirigenti di aziende industriali, a decorrere dal 1° febbraio 1951, sono fissati come segue:

1) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: L. 110.000;

2) nei comuni con popolazione pari od inferiore a 500.000 abitanti: L. 97.000.

Art. 2.

Sulle retribuzioni di fatto in corso al 31 gennaio 1951 superiori ai minimi di cui all'art. 1 dell'accordo 26 maggio 1950, è apportato un aumento pari alla differenza in cifra fra i minimi di cui al precedente articolo 1 e quelli fissati nell'art. 1 del predetto accordo 26 maggio 1950, maggiorato di L. 20.000 mensili per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e di L. 17.000 mensili per i comuni con popolazione pari o inferiore.

Tale aumento non è dovuto per quei dirigenti che, successivamente al 1° gennaio 1949, abbiano fruito, in aggiunta a quanto spettante per l'applicazione dell'accordo 16 gennaio 1948, di un miglioramento economico pari o superiore alla cifra globale di cui al comma precedente, intendendosi per miglioramento quello realizzato su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se il miglioramento economico anzidetto risulti inferiore alla cifra di cui al 1° comma, sarà corrisposta la differenza.

Art. 3.

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1 gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui all'art. 2 non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi dopo l'entrata in vigore del concordato 16 gennaio 1948.

Art. 4.

Le eventuali controversie di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte fra le associazioni territoriali competenti. Saranno altresì prese in considerazine tra le associazioni stesse le eventuali difficoltà economiche per l'applicazione di quanto sopra che venissero prospettate da aziende che occupano normalmente un numero di dipendenti inferiore a 100 per le facilitazioni del caso, da mantenersi entro la percentuale massima del 15 %.

Art. 5.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° febbraio 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 31 MAGGIO 1952 PER L'ELEVAZIONE DEL MASSIMALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 31 maggio 1952 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente ing. *Marco Segrè*, assistito dal Vice Segretario generale avv. *Rosario Toscani*, dall'avv. *Attilio Parisi* e dal dr. *Mario Milano*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*, e dall'avv. *Stelvio Murri*,

si è convenuto quanto segue:

1. - L'articolo 8 del contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 viene come appresso sostituito:

« I versamenti, relativi al trattamento di previdenza di cui al contratto 28 ottobre 1937 e regolamento 31 luglio 1938, interceduti tra la soppressa Confederazione degli Industriali e la soppressa Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali, sono fissati nell'11% a carico dell'azienda e nel 4 % a carico del dirigente, sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al terzo comma del seguente art. 11.

Agli effetti del pagamento dei contributi di previdenza anzidetti il complesso degli elementi della retribuzione — di cui al comma precedente — riferito ad un anno, non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima dei comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, ragguagliata a tredici mensilità; nè superiore alla retribuzione contrattuale minima dei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, ragguagliata a tredici mensilità e maggiorata del 130 %.

Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare il massimale ed il minimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti ».

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 SETTEMBRE 1954 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 30 settembre 1954 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice presidente dr. *Senatore Borletti* e dal Presidente del Comitato Permanente sindacale ing. *Emilio Zacchi*, assistiti dal Vice segretario generale avv. *Rosario Toscani*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal proprio Presidente on. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*,

ad esito delle trattative precedentemente svoltesi a Milano ed a Roma,
ravvisata l'opportunità di procedere ad un adeguamento delle retribuzioni minime dei dirigenti;

ritenuto altresì che le norme relative alle situazioni di fatto debbono operare entro i limiti indicati all'articolo 2 del testo di cui appresso, in quanto resta convenuto che oltre detti limiti i rapporti retributivi vengono lasciati alla libera contrattazione fra dirigente ed azienda;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

DETERMINAZIONE DEI NUOVI MINIMI

I minimi di retribuzione mensile complessiva, a decorrere dal 1° settembre 1954, sono fissati come segue:

1) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: L. 150.000;

2) nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti: L. 135.000.

In considerazione della ridotta potenzialità economica delle aziende che occupano non più di 100 dipendenti i minimi di retribuzione indicati nel precedente capoverso possono essere ridotti fino al 15 %.

Art. 2.

AUMENTI SULLE RETRIBUZIONI DI FATTO E DISCIPLINA DEGLI ASSORBIMENTI

Sulle retribuzioni di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo e che raggiungono un importo non superiore al 150 % dei nuovi minimi, è apportato un aumento pari alla differenza tra i minimi di cui al precedente articolo 1 e quelli fissati nell'articolo 1 del precedente accordo 28 febbraio 1951.

Tali aumenti non sono dovuti a quei dirigenti che, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo 28 febbraio 1951, abbiano fruito di un miglioramento economico pari o superiore agli aumenti in parola, intendendosi per miglioramento economico quello realizzato su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se il miglioramento economico anzidetto risulti, invece, inferiore, sarà corrisposta la differenza.

Si intendono esclusi dal concetto di miglioramento di cui al presente articolo gli aumenti di retribuzione concessi in coincidenza di miglioramenti di carriera.

Art. 3.

DIRIGENTI ASSUNTI O PROMOSSI DOPO IL 1° FEBBRAIO 1951

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente articolo non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi dopo il 1° febbraio 1951.

Art. 4.

NORME PARTICOLARI PER LE CONTROVERSIE E PER LE PICCOLE AZIENDE

Le eventuali controversie di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte tra le Associazioni territoriali competenti.

Art. 5.

DECORRENZA

Il presente accordo ha decorrenza dal mese di settembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 14 DICEMBRE 1956 PER L'ISTITUZIONE DELLA ASSISTENZA SANITARIA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 14 dicembre 1956 in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente dr. *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi,* Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali, previdenziali e sociali, assistiti dal Vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* e dall'avv. *Riccardo Cocco.*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. *Giuseppe Togni,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri;*

nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto 31 dicembre 1948;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali appartenenti ad aziende presso le quali non risultino già funzionanti, o non vengano poste in essere, previ accordi tra le due parti contraenti, iniziative dirette ad assicurare la prestazione di assistenza sanitaria in caso di infermità, sarà attuata attraverso il « Fondo di Assistenza Sanitaria » costituito presso la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

Art. 2.

L'assistenza sanitaria ai dirigenti che saranno iscritti al Fondo di cui sopra sarà prestata nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento del Fondo stesso da concordare tra le due parti contraenti.

Art. 3.

Il contributo da versare al Fondo per i dirigenti di aziende industriali che ad esso saranno iscritti è stabilito nella misura del 3 % della retribuzione con un massimale di L. 3.300.000 annue.

Il predetto contributo è dovuto per il 70 % a carico delle aziende e per il 30 % a carico dei dirigenti interessati.

Art. 4.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di 3 anni intendendosi rinnovato di anno in anno ove non disdetto da una delle parti stipulanti entro tre mesi dalla scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 4 DICEMBRE 1957 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Addì 4 dicembre 1957, in Roma,

tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Vice Presidente dr. *Senatore Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi,* Presidente del Comitato permanente per gli Affari sindacali, assistiti dal Vice segretario generale, avv. *Rosario Toscani* e dall'avv. *Riccardo Cocco;*

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, rappresentata dal Vice presidente dr. *Virginio Bontadini* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri;*

ad esito delle trattative svoltesi con la partecipazione dei sigg.:

dr. *Carlo Bobbio,* dr. *Ermanno Gurgo Salice,* prof. *Ernesto Manuelli,* ing. *Ivo Petrelli,* ing. *Francesco Maria Salvi,* per le categorie industriali;

dr. *Mario Coppelletti* avv. *Mario De Bernardi,* ing. *Egidio Tamagnini,* avv. *Valdo Toni,* ing. *Osvaldo Varisco,* per la categoria dei dirigenti;

si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva di cui all'art. 1 dell'accordo 30 settembre 1954 sono modificati come segue:

1) nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, L. 180.000;

2) nei Comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti, L. 165.000.

In considerazione della ridotta potenzialità economica delle aziende che occupano non più di 100 dipendenti i minimi di retribuzione indicati nel precedente capoverso possono essere ridotti fino al 15 %.

Art. 2.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1959 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

L'anno 1959 il giorno 30 giugno in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente Cav. Lav. dr. *Alighiero de Micheli* e dal Vice Presidente dr. *Senatore Borletti* con l'intervento dell'avv. *Domenico Borasio* componente del Comitato di Presidenza e delling. *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali.

la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE « INTERSIND », rappresentata dal prof. *Ernesto Manuelli* e dall'avv. *Alberto Boyer*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri* e con l'intervento dei signori *Carmina* ing. *Rosario, Cesura* dr. *Guido, De Bernardi* dr. *Mario, Visentini* avv. *Mario;*

ad esito delle trattative condotte a Roma ed a Milano, si conviene quanto segue:

Con decorrenza 1° giugno 1959, ai dirigenti assunti o promossi anteriormente al 30 settembre 1954 la cui retribuzione annua non superi di oltre l'80 per cento i minimi in atto, verrà corrisposto un aumento retributivo pari alla differenza tra i minimi di cui all'accordo 4 dicembre 1957 e quelli fissati dall'accordo 30 settembre 1954, fatta deduzione, fino a concorrenza, degli incrementi retributivi a ciascun interessato comunque corrisposti rispetto alla retribuzione di fatto percepita all'atto dell'applicazione dell'accordo 30 settembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 15 DICEMBRE 1959 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

L'anno 1959 il giorno 15 dicembre in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente Cav. del Lav. dott. *Alighiero de Micheli* e dal Vice Presidente dr. Senatore *Borletti*, con l'intervento dell'avv. *Domenico Borasio* componente del Comitato di Presidenza, e dell'ing. *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato permanente per i problemi sindacali;

la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE « INTERSIND », rappresentata dal prof. *Ernesto Manuelli* e dall'avv. *Alberto Boyer;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri* e con l'intervento dei signori *Carmina* ing. *Rosario, Cesura* dr. *Guido, De Bernardi* dr. *Mario, Visentini* avv. *Mario;*

ad esito delle trattative condotte a Roma ed a Milano, si conviene quanto segue:

Art. 1.

DETERMINAZIONE NUOVI MINIMI

I minimi di retribuzione mensile complessiva, a decorrere dal 1° gennaio 1960, sono fissati come segue.

1) nei Comuni di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze: L. 205.000;

2) negli altri Comuni: L. 190.000.

In considerazione della ridotta potenzialità economica delle aziende che occupano non più di 100 dipendenti, i minimi di retribuzione indicati nel precedente capoverso possono essere ridotti fino ad un massimo del 15 %.

Art. 2.

AUMENTI DELLE RETRIBUZIONI DI FATTO E DISCIPLINA DEGLI ASSORBIMENTI

Sulle retribuzioni di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo e che raggiungono un importo che non superi di oltre l'80 % i nuovi minimi, è apportato un aumento pari alla differenza tra i minimi di cui al precedente art. 1 e quelli fissati all'art. 1 dell'accordo 4 dicembre 1957.

Tali aumenti non sono dovuti a quei dirigenti che, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo 4 dicembre 1957, che stabiliva nuovi minimi, abbiano fruito di un miglioramento economico pari o superiore agli aumenti stessi, intendendosi per miglioramento economico quello comunque realizzato su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se il miglioramento economico anzidetto risulta invece inferiore, sarà corrisposta la differenza.

Art. 3.

DIRIGENTI ASSUNTI O PROMOSSI DOPO IL 1° DICEMBRE 1957

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente art. 2 non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi dopo il 1° dicembre 1957.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che si intendono esclusi dallo assorbimento di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente accordo, gli aumenti che sono stati corrisposti dalle aziende in applicazione dell'accordo 30 giugno 1959 e nei limiti della variazione dei minimi prevista dall'accordo 4 dicembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 484.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da caffè, bars ed esercizi similari e da alberghi, ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1960, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, Sindacato Provinciale Lavoratori Commercio :

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars ed esercizi similari e da alberghi, ristoranti, trattorie ed esercizi similari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale delle rispettive categorie, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Cremona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 55. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MAGGIO 1960, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS ED ESERCIZI SIMILARI E DA ALBERGHI, RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

L'anno 1960, il giorno 31 del mese di maggio, in Cremona, presso la sede dell'Associazione Commercianti:

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA, rappresentata dai signori *Granata Francesco* e *Ghiraldi Enrico,* assistiti dal Direttore dell'Associazione rag. *Giuseppe Tonetti;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI CREMONA (C.I.S.L.), rappresentata dal maestro *Mario Tinti;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI CREMONA (C.G.I.L.) - SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO, rappresentata dal sig. *Renzo Zaffanella;*

si e stipulato il seguente Contratto Integrativo del C.C.N.L. 15 maggio 1959 da valere per il personale dipendente da Caffè, Bar, ecc. e Ristoranti e Trattorie della Provincia di Cremona dal 1° giugno 1960.

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 2 C.C.N.L. Caffè, Bar alle qualifiche del personale vengono aggiunte le seguenti voci: cat. 2ª Banconiere; categoria 3ª Facchino.

Ad integrazione dell'art. 2 C.C.N.L. Ristoranti, Trattorie vengono aggiunte le seguenti voci: cat. 3ª Terzo di cucina, Cantiniere, Lavandaia, Lavapiatti, Facchino. Cameriere ai piani.

Art. 2.

In virtù degli articoli 8 dei C.C.N.L. Caffè, Bar - Ristoranti, Trattorie, si costituiscono nella Provincia di Cremona due Commissioni di qualifica del personale non impiegatizio, una per il personale dipendente da Caffè, Bar ed una per il personale dipendente da Ristoranti, Trattorie.

Le Commissioni sono composte ciascuna da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il compito delle Commissioni è quello fissato nei Regolamenti allegati ai C.C.N.L.

Art. 3.

Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non può superare la proporzione di un apprendista ogni tre dipendenti non apprendisti. E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano un solo dipendente, nonchè in quelle nelle quali il lavoro è svolto in via continuativa dall'imprenditore o dai suoi familiari senza l'ausilio di personale subordinato.

Art. 4.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro valgono le norme dettate nei C.C.N.L.; dall'orario di lavoro resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti fissato in ragione di mezz'ora per pasto.

Art. 5.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 22 C.C.N.L. Caffè, Bar e 23 C.C.N.L. Ristoranti, Trattorie, la maggiorazione relativa al lavoro nella protrazione dell'orario di chiusura è fissata in ragione del 30% (trenta per cento).

Art. 6.

I minimi di stipendio e salario sono quelli fissati nella allegata Tabella che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 7.

Le percentuali di servizio da applicarsi sui conti dei clienti restano fissate nelle seguenti misure (calcolate col sistema addizionale ossia la percentuale viene calcolata sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni):

Caffè - Bar, ecc.:

I e II classe 20 % (venti per cento);
III classe 17 % (diciassette per cento);
IV classe 10 % (dieci per cento).

Ristoranti - Trattorie, ecc.:

I e II classe 15 % (quindici per cento);
III classe 11 % (undici per cento);
IV classe 10 % (dieci per cento).

Art. 8.

In riferimento all'art. 51 C.C.N.L. Ristoranti e Trattorie l'indennità sostitutiva del vitto è fissata nella misura di L. 300 (trecento) per pasto.

Art. 9.

riferimento agli art. 52 C.C.N.L. Ristoranti e orie e 49 C.C.N.L. Caffè, Bar la corresponsione itto comporta la seguente riduzione dell'indennità ntingenza: 16 % (sedici per cento) per un solo ; 30 % (trenta per cento) per due pasti.

Art. 10.

riferimento agli articoli 63 C.C.N.L. Ristoranti, orie e 61 C.C.N.L. Caffè, Bar al personale extra surroga assunto per banchetti o per speciali ser- sarà corrisposto un compenso fisso globale nella nte misura: L. 2.500 (duemilacinquecento) per i :i che non superino le 4 (quattro) ore; L. 3.500 ilacinquecento) per i servizi che si protraggano le 4 ore.

TABELLA PAGA BASE

ıdenti Caffè, Bar, ecc.:

	MENSILE Uomo	MENSILE Donna
:. C (Cassiere)	12.000	9.700
:. 2ª (banconiere e gelatiere)	14.000	9.600
:. 3ª (aiuto banconiere, aiuto elatiere, facchino)	9.100	6.500
prendisti:		
ai 18 ai 20 anni	5.200	4.400
ai 16 ai 18 anni	4.100	3.600
nferiori ai 16 anni	2.800	2.300

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la paga base subirà una riduzione del 10 % (dieci per cento).

Dipendenti Alberghi, Ristoranti, Trattorie, ecc.:

	MENSILE Uomo	MENSILE Donna
Cat. C (cassiere)	17.500	12.500
Cat. 2ª (cuoco)	25.000	21.000
Cat. 3ª:		
aiuto cuoco	16.500	15.000
terzo di cucina (apprendista 14-16 anni)	4.500	
terzo di cucina (apprendista 16-18 anni)	9.500	
lavandaia		9.500
lavapiatti	10.000	
cantiniere, guardarobiere, dispensiere	9.500	
apprendista cantiniere (dai 14 ai 16 anni)	4.500	
Personale ai piani:		
facchino	13.500	
cameriera		8.500

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la paga base subisce una riduzione del 10 % (dieci per cento).

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 485.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Ordine dei Farmacisti, l'Associazione Farmacisti Proprietari e l'Associazione Farmacisti non Proprietari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Asti, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la pre denza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per quale è stato stipulato, per la provincia di Asti, l'a cordo collettivo integrativo 28 aprile 1958, relativo personale laureato e diplomato dipendente dalle fa macie, sono regolati da norme giuridiche uniformi a clausole dell'accordo anzidetto, annesso al prese decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concerne la disciplina nazionale della categoria, purchè con e compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo c stabiliti sono inderogabili nei confronti del person laureato e diplomato dipendente dalle farmacie de provincia di Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obblig chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SU

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 56. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 APRILE 1958 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il giorno 28 aprile 1958, alle ore 17 nella sede dell'Ordine dei Farmacisti di Asti, tra i signori:

Dott. *Muratorio Giuseppe,* Presidente dell'Ordine;

Dott. *Stevano Gabriele,* presidente Ass. Farmacisti Proprietari di Asti;

Dott. *Moglia Giuseppe,* consigliere;

Dott. *Pozzi Italo,* presidente Ass. Farmacisti non Proprietari di Asti;

Dott. *Arleri Elio,* consigliere;

tutti a ciò esplicitamente delegati dai loro rispettivi rappresentanti, si è convenuto:

1. Sulla base di quanto è già stato definito nelle altre provincie del Piemonte, i proprietari di farmacia della provincia di Asti, riconoscono le richieste dei farmacisti non proprietari per quanto riguarda l'adeguamento di contingenza.

2. In ottemperanza inoltre al Contratto nazionale di lavoro per farmacisti non proprietari, all'accordo nazionale tra rappresentanti dei farmacisti proprietari e non proprietari siglato in Roma in data 13 marzo 1957, nonchè a quanto già realizzato nel settore del commercio in data 5 dicembre 1956, la contingenza passa a fare parte integrante dello stipendio a datare dal 1° gennaio 1957.

3. Per i dipendenti farmacisti già in servizio alla data del 1° gennaio 1957, gli adeguamenti sono fissati come segue:

a) Conguaglio di contingenza dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1956 (ridotto del 15%);

b) Conguaglio stipendio, con relativi scatti, second[o] il vecchio contratto provinciale (8% in meno sullo sti[-]pendio base di Torino), sempre dal 1° gennaio 1955 a[l] 31 dicembre 1956 (ridotto del 15%);

c) Differenza stipendio secondo il nuovo contratt[o] retrodatato al 1° gennaio 1957.

4. Il presente accordo è integrato da una Tabella sti[-]pendi, allegata. Tale tabella riporta, con inizio da[l] 1° gennaio 1957, e con le variazioni che si sono avu[te] nel tempo, i nuovi stipendi per la provincia di Ast[i] che prevedono una riduzione del 5% sullo stipendi[o] base di Torino. Inoltre è integrato da una tabella « Con[-]tingenza Asti e stipendio base Torino » per il conteggi[o] degli arretrati di cui al punto 3°.

5. Il Farmacista che ha compiuto cinque anni di an[-]zianità professionale ha diritto a tre scatti biennali [di] anzianità del 5% sull'ultimo stipendio percepito, com[-]putando tali scatti dopo il 2°, 4°, 6° anno di serviz[io] prestato presso la stessa Farmacia.

6. Per il calcolo delle ore straordinarie e per tut[to] quanto non è contemplato nel presente accordo, si r[i-]chiamano le norme contenute nel Contratto Naziona[le] di Lavoro.

7. Nel caso di servizio prestato per quattro ore gio[r-]naliere, la retribuzione dovrà essere determinata dal[la] metà dello stipendio conglobato, maggiorato del 15[%] oltre l'indennità di caro pane.

8. Per le farmacie rurali sussidiate e per le farmac[ie] in particolari condizioni da esaminarsi caso per cas[o] il trattamento economico spettante al Direttore vie[ne] fissato con le pattuizioni individuali. Dette trattati[ve] devono essere convalidate dall'Ordine dei farmacis[ti] sentite le organizzazioni di categoria interessate.

9. Per le altre farmacie della Provincia le retribuzio[ni] di cui sopra devono essere ridotte del 15% sullo st[i-]pendio base di Asti.

TABELLA STIPENDI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 1957

QUALIFICA	Stipendio base TO: 5%	Contingenza	Stipendio conglobamento	Totale ritenute	Stipendio netto	Caro pane	Stipendio totale netto
Direttore tecnico Amministrativo. . . .	80.750	26.806	107.556	9.703	97.853	520	98.373
1° scatto. . . .	86.128	26.806	112.934	10.554	102.380	520	102.900
2° scatto. . . .	91.775	26.806	118.581	11.327	107.254	520	107.774
3° scatto. . . .	97.704	26.806	124.510	12.146	112.364	520	112.884
Direttore tecnico . . .	60.420	26.806	87.226	6.998	80.228	520	80.748
1° scatto. . . .	64.781	26.806	91.587	7.602	83.985	520	84.505
2° scatto. . . .	68.906	26.806	95.766	8.188	87.578	520	88.098
3° scatto. . . .	73.738	26.806	100.554	9.155	91.399	520	92.119
Collaboratore oltre il 5° anno . .	38.980	26.806	65.786	4.752	61.034	520	61.554
1° scatto. . . .	42.270	26.806	69.076	5.083	63.993	520	64.513
2° scatto. . . .	45.724	26.806	72.530	5.413	67.117	520	67.637
3° scatto. . . .	48.949	26.806	75.755	5.823	69.932	520	70.452
Collaboratore 4° e 5° anno . . .	32.425	26.806	59.231	4.141	55.090	520	55.610
Collaboratore 2° e 3° anno . . .	24.035	26.806	50.841	3.330	47.511	520	48.031
Collaboratore 1° anno.	5.000	26.806	31.806	1.652	30.154	520	30.674

Stipendi Maggio-Giugno 1957

Per questi mesi gli stipendi devono essere aumentati di L. 890 per ogni voce dello stipendio totale netto (ultima colonna soprastante).

STIPENDI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 1957
(aumento 10%)

QUALIFICA	Stipendio base conglob.	Totale ritenute	Stipendio netto	Contingenza	Caro pane	Stipendio totale netto
Direttore tecnico Amministrativo. .	118.311	12.829	105.482	890	520	106.892
1° scatto.	124.227	13.955	110.272	890	520	111.682
2° scatto.	130.449	15.820	114.629	890	520	116.039
3° scatto.	136.960	17.436	119.524	890	520	120.934
Direttore tecnico	95.950	8.194	87.756	890	520	89.166
1° scatto.	100.746	8.879	91.867	890	520	93.077
2° scatto.	105.343	9.507	95.836	890	520	97.246
3° scatto.	110.609	10.343	100.266	890	520	100.676
Collaboratore oltre il 5° anno . . .	72.370	5.395	66.975	890	520	68.385
1° scatto.	75.984	5.743	70.241	890	520	71.651
2° scatto.	79.783	6.111	73.672	890	520	75.082
3° scatto.	83.330	6.565	76.675	890	520	78.175
Collaboratore 4° e 5° anno	65.150	4.610	60.540	890	520	61.950
Collaboratore 2° e 3° anno	55.920	3.816	52.104	890	520	53.514
Collaboratore 1° anno.	34.980	1.911	33.069	890	520	34.479

Stipendi Novembre-Dicembre 1957 - Gennaio 1958

Per questi mesi gli stipendi devono essere aumentati di L. 890 per ogni voce dello stipendio totale netto (ultima colonna soprastante).

TABELLA STIPENDIO FEBBRAIO-MARZO-APRILE 1958

QUALIFICA	Stipendio conglobamento	Caro pane	Totale ritenute	Stipendio netto	Scatto contingenza	Stipendio totale netto
Direttore tecnico Amministrativo	121.642	520	13.952	108.210	890	109.100
1° scatto	126.087	520	15.214	111.393	890	112.283
2° scatto	132.279	520	17.133	115.666	890	116.556
3° scatto	138.830	520	18.800	120.550	890	121.440
Direttore tecnico	97.730	520	9.212	89.038	890	89.928
1° scatto	102.626	520	9.939	93.207	890	94.097
2° scatto	107.213	520	10.605	97.128	890	98.018
3° scatto	112.479	520	11.484	101.515	890	102.405
Collaboratore oltre il 5° anno	74.150	520	6.210	68.460	890	69.350
1° scatto	77.854	520	6.590	71.784	890	72.674
2° scatto	81.653	520	6.990	75.183	890	76.070
3° scatto	85.200	520	7.478	78.242	890	79.132
Collaboratore 4° e 5° anno	66.930	520	5.368	62.082	890	62.972
Collaboratore 2e e 3° anno	57.700	520	4.494	53.726	890	54.616
Collaboratore 1° anno	36.760	520	2.400	34.880	890	35.770

Interpretazione Ritenute:

F.A.P. (Fondo adeguamento Pensioni): 3,85% sullo stipendio conglobato lordo (marchette).

INA-CASA: 0,57% sullo stipendio conglobato lordo.

R. M.: Dallo stipendio conglobato lordo, detratta F.A.P. e INA-CASA e L. 20.000 esenti, si applica 4,4% fino a lire 60.000 e 8,8% su quanto supera.

C2: Dallo stipendio lordo detratte F.A.P. e INA-CASA e L. 40.000 esenti, si applica 1,65%.

INAM: 0,15% sullo stipendio conglobato lordo.

Al netto restante addizionare agli aventi diritto gli « assegni familiari ».

TORINO **TABELLA CONTINGENZE** ASTI

CATEGORIA A		CATEG. A	CATEGORIA B		CATEGORIA C	
			uomini	donne	uomini	donne
Dal 1° gennaio 1955 al 31 luglio 1955	24.843	21.764	19.655	17.052	17.972	15.616
Dal 1° agosto 1955 al 30 settembre 1955	25.467	22.438	20.176	17.498	18.356	15.938
Dal 1° Ottobre 1955 al 30 marzo 1956	26.078	23.062	20.657	17.914	18.720	16.250
Dal 1° aprile 1956 al 31 maggio 1956	26.702	23.686	21.138	18.330	19.084	16.562
Dal 1° giugno 1956 al 31 luglio 1956	29.198	26.182	23.010	19.942	20.488	17.758
Dal 1° agosto 1956 al 30 aprile 1957	29.813	26.806	23.504	20.358	20.852	18.070
Dal 1° maggio 1957 al 31 Ottobre 1957	—	27.697	—	—	—	—
Dal 1° novembre 1957 al 31 gennaio 1958	—	28.587	—	—	—	—
Dal 1° febbraio 1958 al 30 aprile 1958	—	30.367	—	—	—	—

STIPENDIO BASE TORINO

	Dal 1° gennaio 1955 al 30 giugno 1957	Dal 1° luglio 1957
Direttore tecnico amministrativo	85.000	95.050
1° scatto	90.500	101.350
2° scatto	96.500	107.950
3° scatto	101.500	114.850
Direttore tecnico	63.600	71.400
1° scatto	67.500	76.500
2° scatto	72.500	81.850
3° scatto	78.000	87.500
Collaboratore oltre il 5° anno	41.030	46.650
1° scatto	44.000	50.500
2° scatto	48.000	54.600
3° scatto	51.500	58.800
Collaboratore 4° e 5° anno	34.125	38.950
Collaboratore 2° e 3° anno	25.300	29.600
Collaboratore 1° anno	5.000	5.000

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152046) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.